

DECRETO E REGOLAMENTO COMITATI



DECRETO PER IL REGOLAMENTO DEI COMITATI PARROCCHIALI PER LE FESTE PATRONALI E LE ALTRE FESTE

Visti i canoni 95. 215-216.227.838.1186-1190 del Codice di Diritto Canonico;

Sentito il parere del Clero diocesano;

Ascoltato il parere del Consiglio Pastorale Diocesano e del Consiglio Presbiterale;

Considerata l'opportunità e la necessità di ordinare l'operato dei Comitati parrocchiali per le Feste patronali e altre feste religiose;

DECRETO

Il Regolamento per i Comitati parrocchiali per le Feste patronali e le altre feste religiose, pubblicato e avente vigore dalla data odierna, *ad experimentum* per un triennio. Scaduto il triennio senza la necessità di emendamenti o revisione, il Regolamento continua ad aver vigore a tempo indeterminato.

Acerenza, dalla Sede Arcivescovile, 02 febbraio 2018, Festa della Presentazione del Signore.

Sac. Teodosio Avigliano,
Cancelliere Arcivescovile
don Teodosio Avigliano



+Francesco Sirufo
Arcivescovo



Regolamento per i Comitati parrocchiali per le Feste Patronali e altre Feste religiose

Art. 1. I Comitati parrocchiali per le feste patronali e le altre feste religiose sono gruppi di fedeli che, riconosciuti dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale Parrocchiale, offrono la loro collaborazione per organizzare le feste patronali e le altre feste religiose: non hanno personalità giuridica né in sede canonica né in sede civile.

Art. 2. Le feste patronali e altre feste religiose trovano la normativa puntuale e precisa sia nel *Direttorio su Pietà popolare e Liturgia. Principi e norme*, 17 dicembre 2001, e più particolarmente nel *Direttorio Liturgico Pastorale per le Chiese di Basilicata*, 6 gennaio 1991, e ancora nell'Esortazione Apostolica Postsinodale *Evangelii gaudium* di S.S. Papa Francesco, 24 novembre 2013.

Art. 3. I membri dei Comitati per le feste patronali e le altre feste religiose sono nominati dal Parroco, che ne è il presidente. Il Parroco può designare un vice-presidente in qualità di coordinatore. I Comitati per le feste religiose, sotto la direzione del Parroco, agiscono congiuntamente con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, anche tramite membri comuni. I membri dei Comitati per le feste patronali e religiose dovranno avere una riconosciuta stima popolare e una provata sensibilità ecclesiale, assidui alla vita comunitaria domenicale e alla pratica dei Sacramenti. I Comitati suddetti hanno validità annuale e decadono entro un mese dalla celebrazione della festa. Il Parroco ha facoltà di riconferma. Non possono esserne membri i fedeli impegnati attivamente in partiti politici o in ruoli di governo civico.

Art. 4. Non oltre un mese prima della festa, il Parroco farà regolare domanda alla Curia, corredata dalla bozza di programma e dal bilancio preventivo e indicando i membri responsabili principali della preparazione e conduzione della festa. Non si potrà procedere senza il nulla osta della Curia, che si riserva la valutazione della documentazione presentata in riferimento alla normativa canonica e civile vigente, nonché al presente Regolamento. A festa conclusa, e non oltre un mese, si avrà cura di presentare alla Curia il bilancio consuntivo, firmato e timbrato dal Parroco e controfirmato dai membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, e un'offerta proporzionata alle entrate della festa per le necessità dell'Arcidiocesi in ordine alla formazione spirituale e teologica dei seminaristi e dei fedeli laici. I moduli per la documentazione sono forniti dalla Curia. Entro e non oltre il mese successivo alla festa patronale o altra festa religiosa il Parroco, ottenuta l'approvazione della Curia, è tenuto obbligatoriamente ad esporre nell'albo parrocchiale entro due domeniche consecutive la rendicontazione della festa.

Art. 5. La festa abbia un programma che preveda principalmente un'adeguata preparazione e celebrazione spirituale, sia occasione di evangelizzazione e catechesi, con riferimento fondamentale alla Parola di Dio e ai Sacramenti, con uno svolgimento nel rispetto delle regole

liturgiche e delle norme canoniche. Nel caso di manifestazioni ricreative, sociali e culturali, queste sono parte integrante dell'unica festa e saranno orientate alla fraternità cristiana e all'onesto sollievo, rifuggendo da toni profani e moralmente riprovevoli. Gli artisti che intervengono ai momenti sociali siano invitati a offrire messaggi positivi e formativi, specie in favore dei giovani.

Art. 6. La previsione di spesa deve essere caratterizzata dalla sobrietà e dalla essenzialità, dando spazio alla carità, alla manutenzione degli edifici sacri e al sostegno delle opere parrocchiali, al deposito di risorse per emergenti particolari necessità parrocchiali.

Art. 7. Circa l'eventuale ambito ricreativo, musicale e pirotecnico si abbia attenta e diligente cura di osservare le leggi civili in materia, contrattuali e fiscali, di sicurezza e di ordine pubblico. I contratti siano sempre firmati dal Parroco, legale rappresentante dell'ente parrocchia che organizza la festa e tutti i suoi aspetti. Non si introducano nuove feste e processioni, né si aboliscano, senza l'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano.

Art. 8. I Comitati per le feste patronali e altre feste religiose cureranno la raccolta delle offerte secondo le consuetudini locali, sotto la direzione del Parroco ed evitando abusi ed equivoci. Le somme raccolte siano depositate subito e sempre a nome della Parrocchia, nella persona del Parroco *pro tempore*, così pure eventuali rimanenze e risparmi.

Art. 9. E' assolutamente vietato apporre soldi alle Sacre Immagini, sia statue o icone. I doni votivi preziosi per le Immagini venerate durante le feste religiose vengano giustamente valutate, custoditi con la dovuta sicurezza e non alienate senza l'autorizzazione prevista, sia canonica che civile. In ogni caso si orientino i fedeli a glorificare Dio SS. Trinità e a onorare la S. Vergine e i Santi con opere di carità verso i poveri e di sostegno alle necessità di culto e pastorale della Chiesa.

Art. 10. Sono proibite aste per portare le Sacre Immagini in processione, per farle uscire o rientrare in chiesa. La pubblicità della festa a mezzo stampa, audio e video sia curata in modo che risalti principalmente il messaggio e il contenuto liturgico e religioso, evitando di propagandare soltanto le iniziative socio-ricreative.

Art. 11. Il presbitero parroco è tenuto a vigilare su tutto quanto concerne questa materia. Gli abusi dei fedeli, sia chierici che laici, circa il presente Regolamento e la normativa ecclesiale pertinente, saranno riprovati. Se gravi, saranno sanzionati dall'Ordinario Diocesano *ad normam iuris*.

Acerenza, dalla Sede Arcivescovile, 02 Febbraio 2018, Presentazione del Signore al Tempio.

Sac. Teodosio Avigliano,
Cancelliere Arcivescovile
don Teodosio Avigliano



+Francesco Sirufo
Arcivescovo